

Attrezzeria

SUL REATO DI APOLOGIA DI FASCISMO (nota a divulgativa Cass. pen., 27 giugno 2024, n. 25452)

Riccardo Conte

Sommario: 1. La sentenza della Corte di cassazione penale n. 25452 del 2024: a) i fatti oggetto del processo – 2. (Segue): b) la motivazione della sentenza – 3. Una parentesi: precedenti giurisprudenziali sull'area di operatività del divieto – 4. Le conclusioni della sentenza – 5. Una seconda parentesi: il divieto della legge Scelba e il principio di libertà di espressione *ex art. 21 Cost.* – 6. Sulla natura antifascista della Costituzione italiana.

1. La sentenza della Corte di cassazione penale n. 25452 del 2024: a) i fatti oggetto del processo

Nel marzo 2019, lo storico Francesco Filippi pubblicò un libro intitolato *Mussolini ha fatto anche cose buone*. Sottotitolo: *Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo*.

Tra le iniziative di presentazione del volume, ne fu prevista una in un comune della provincia di Varese, in cui ha sede una nota organizzazione fascista.

Gli appartenenti a detta organizzazione esposero due striscioni, tra cui uno, apposto sulla facciata della sede comunale, con la scritta "Benito Mussolini non si tocca"; inoltre furono affissi dei volantini, a firma "Commissario del Fascio di A.", in cui, rivolgendosi a Filippi lo si invitava (è un eufemismo) a «non sbagliare strada – Ventotene ti aspetta».

A seguito di questi fatti fu aperto un procedimento penale a carico della persona definitasi "commissario del Fascio" e presidente dell'organizzazione.

La Corte d'appello di Milano con sentenza del 17 novembre 2023 (in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Varese del 10 gennaio 2022) ritenne colpevole l'imputato per apologia del fascismo «per avere "esaltato principi, fatti, o, comunque, metodi propri del fascismo», ravvisando «il pericolo di ricostituzione del partito fascista nella possibilità che i manifesti e i volantini, evocativi di simboli tipici del fascismo, potessero essere letti e, quindi, creare proseliti del già ricostituito partito fascista operante» nel Comune del varesotto, «o, comunque, provocare adesione e consensi favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste».

Tale fattispecie di reato è prevista dall'art. 4 della L. 20 giugno 1952, n. 645 (più nota come «legge Scelba»), che punisce chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo di persone (non inferiore a cinque) che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, nonché chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. La norma prevede pena più grave se l'esaltazione riguarda idee o metodi razzisti.

Avverso detta sentenza di condanna l'imputato propose ricorso alla Suprema Corte di cassazione, respinto con la sentenza n. 25452, depositata il 27 giugno 2024.

Ritengo opportuno soffermarmi sulla motivazione di questa pronuncia, atteso il ripetersi di fatti di apologia del fascismo e di manifestazioni fasciste, quali il saluto fascista e la cosiddetta chiamata del presente, nonché i dubbi formulati, anche da alcune figure istituzionali, sulla natura antifascista della Costituzione italiana.

2. (Segue): b) la motivazione della sentenza.

Nella sentenza n. 25452 del 2024, la Corte di cassazione ricorda che il reato di apologia di fascismo può consistere:

a) o nella *propaganda* per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista;

b) o nella *pubblica esaltazione* di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure delle sue finalità antidemocratiche, prevedendo, per tale ultima ipotesi, un aggravamento di pena laddove il fatto riguardi idee o metodi razzisti.

Le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista consistono, secondo quanto disposto nell'art. 1 della legge Scelba:

α) nell'esaltazione, ovvero nella minaccia o nell'uso della violenza quale mezzo di lotta politica;

β) nella propugnazione della soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o nella denigrazione della democrazia, delle sue istituzioni e dei valori della Resistenza;

γ) nel compimento di propaganda razzista.

La Corte di cassazione ha ribadito che «*ai fini della configurabilità del reato è sempre necessario che una delle condotte previste metta a repentaglio il bene giuridico tutelato dalla norma [quindi, dalla combinazione degli artt. 4 e 1 della legge Scelba], cioè l'integrità dell'ordinamento costituzionale e democratico*».

Ha richiamato inoltre quanto affermò la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 1957: «*l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione*».

«*Poter condurre*»: ed infatti la Corte di cassazione, nella sentenza in esame, specifica che «*per l'integrazione del delitto di apologia del fascismo non è necessaria un'effettiva riorganizzazione del partito fascista; è sufficiente, infatti, una concreta idoneità dell'esaltazione a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del disciolto partito fascista*».

La Corte ha precisato (sulla base di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 266 cod. pen.), che l'esaltazione è da ritenersi pubblica quando è commessa:

- con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
- in un luogo pubblico, aperto al pubblico e in presenza di più persone;
- in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

3. Una parentesi: precedenti giurisprudenziali sull'area di operatività del divieto

Ritengo opportuno ricordare che analoghe considerazioni si ritrovano nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in relazione al saluto fascista (la sentenza n. 16153 del 17 aprile 2024¹), la quale, affermato che «*la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano" integra il delitto previsto dall'art. 5 [della Legge Scelba – che punisce chi, «partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste»] ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans, fin. Cost.*», ha precisato che detta disposizione è chiaramente diretta «a predisporre una tutela anticipata del bene giuridico protetto [cioè – n.d.r. – l'ordine pubblico democratico o costituzionale (cfr. sent., al § 6.2.1 e 6.2.2)], sanzionando condotte prodromiche alla ricostituzione del partito fascista e, allo stesso tempo, di "inoculazione", anche subdola, della ideologia fascista, sia pure solo attraverso manifestazioni, gestuali o simboliche».

Si noti che analoghi principî, in relazione all'art. 5 della legge Scelba, furono enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 74 del 1958, la quale affermò che, nel momento in cui si riconosce «*la necessità di impedire, nell'interesse del regime democratico*» la riorganizzazione, *sotto qualsiasi forma*, del disciolto partito fascista, è «*evidente che la tutela di una siffatta esigenza non ... [può] limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione, del tutto avulsi da ogni loro antecedente causale; ma ... [debba] necessariamente riferirsi ad ogni comportamento che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorganizzazione, ... [sia] tuttavia tale da contenere in sé sufficiente idoneità a produrre gli atti stessi*». La Corte sottolineò, inoltre, che «*non è ... concepibile che, mirando al fine di impedire la riorganizzazione, il legislatore costituente intendesse consentire atti che costituissero un apprezzabile pericolo del prodursi di un tale evento*», come si evince dal resto dalla previsione che la riorganizzazione del disciolto partito fascista è vietata «*sotto qualsiasi forma*»: il che evidenzia la preoccupazione dei costituenti di «*non irrigidire il precetto entro limiti formali*» e, dunque, di non volerlo limitare agli «*atti di riorganizzazione strettamente intesi*».

¹ Mi permetto di rinviare il lettore interessato alla mia nota *La sentenza delle Sezioni Unite penali sul saluto fascista*, in [www.mechri.it/2023-2024/Attrezzaria/2_Riccardo Conte_Sul saluto fascista.pdf](http://www.mechri.it/2023-2024/Attrezzaria/2_Riccardo%20Conte_Sul%20saluto%20fascista.pdf)

Precisò, inoltre, la Corte costituzionale, che l'art. 5 non prevede «*come fatto punibile qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero o il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte, di un individuo, il quale indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci un grido*». Il legislatore non ha ritenuto di vietare e punire una qualunque manifestazione del pensiero, che trova riconoscimento nell'art. 21 Cost., ma ha voluto vietare e punire solo quelle manifestazioni pubbliche usuali del disciolto partito che possono determinare il pericolo che si è voluto evitare, cioè la riorganizzazione del partito fascista, che può essere «stimolata» da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle.

4. Le conclusioni della sentenza

Alla luce di quanto si è fin qui detto, risultano chiaramente i motivi della conferma da parte della sentenza della Cassazione della decisione della Corte d'appello di Milano del novembre 2023: «*La Corte distrettuale – afferma la Suprema Corte – non solo ha individuato specifiche e plurime condotte riconducibili all'imputato di "esaltazione pubblica" di "esponenti, principi, fatti e metodi" propri del regime fascista (affissione di striscioni sulla facciata del comune ed in una piazza frequentata, nonché distribuzione di volantini, significativamente chiamati "foglio d'ordini", stampati e timbrati con caratteri tipografici richiamanti la grafia fascista, in cui si difendeva la figura di Mussolini, definito intoccabile, e si auspicava il confino a Ventotene per gli avversari politici), ma le ha apprezzate, per la loro diffusività, per la destinazione ad un numero elevato di consociati, per il tenore inequivoco delle espressioni utilizzate immediatamente evocative dell'apparato esteriore dell'ideologia fascista, come oggettivamente funzionali a generare il pericolo di ricostituzione del partito fascista, sia pure sotto un particolare profilo ovvero quello dell'idoneità a provocare nuove adesioni e consensi, attraverso il richiamo nostalgico alla restaurazione del fascismo sollecitato con l'impiego di simboli ed espressione propagandistiche, in favore di una organizzazione già costituita (omissis), che, ispirandosi integralmente ai valori del regime fascista indicati dall'art. 1 legge n. 645 del 1952, si autodefiniva "partito fascista repubblicano - Fascio di A.", ed attribuiva all'imputato il titolo di "Commissario del fascio ... [del comune varesino]*».

5. Una seconda parentesi: il divieto della legge Scelba e il principio di libertà di espressione ex art. 21 Cost.

Prima di concludere questa breve esposizione, ritengo di dovermi soffermare su affermazioni che, di tanto in tanto, sono addotte, da un lato, a critica delle disposizioni che puniscono l'apologia del fascismo e le manifestazioni fasciste (e di idee *lato senso* discriminatorie), dall'altro a contestazione della natura antifascista della nostra Costituzione.

Quanto alle prime, non è raro sentir affermare che il divieto di esprimere le proprie opinioni si porrebbe in contrasto col disposto dell'art. 21 Cost. secondo cui «*tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*».

Senonché, lo stesso art. 21 prevede che possano essere sottoposte a sequestro pubblicazioni in caso di alcuni delitti previsti dalla legge: il punto fu sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 15 del 1973 in relazione alla legge Scelba, che all'art. 8 prevede il sequestro della pubblicazione che violi il divieto di apologia del fascismo; sequestro che, in caso di urgenza, può essere disposto anche da ufficiali della polizia giudiziaria.

Inoltre, la Corte costituzionale ha precisato che «*la tutela del buon costume, espressamente richiamata dall'art. 21 Cost., non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione*»².

Ovviamente a mezzo della stampa possono essere compiuti altri reati: non esiste solo l'apologia di fascismo; esiste anche l'apologia di reato e l'istigazione a delinquere. Vorrei ricordare che nel 2016 è stato anche da noi introdotto il reato di negazionismo, sebbene con una disciplina particolare. L'attuale art. 604 *bis* cod. pen., recependo impegni internazionali dell'Italia, punisce la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, prevedendo, peraltro, un aggravamento di pena «*se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla*

² Corte cost., 30 gennaio 1974, n. 20.

negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra».

Sono soltanto esempi.

Uno dei reati tipici che si può commettere tramite la stampa è quello della diffamazione, cioè l'offesa dall'altrui reputazione, secondo la definizione che ne dà l'art. 595 cod. pen. Stiamo parlando di offese alla persona che ha una protezione costituzionale.

Con sentenza del 12 luglio 2021, n. 150, la Corte costituzionale ha affermato che *«l'inflizione di una pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità non [è] di per sé incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero nei casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità».* Inoltre, ricordato che la Corte europea dei diritti dell'uomo *«ritiene integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio»³*; precisato che *«casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l'inflizione di sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi»*; ha ritenuto che *«Chi ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge la funzione di "cane da guardia" della democrazia⁴, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità "scomode"; ma, all'opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali».*

6. Sulla natura antifascista della Costituzione italiana

Concludo queste brevi note di commento con una riflessione in relazione ad affermazioni di alcune personalità politiche, alcune anche con incarichi istituzionali di vertice, per cui nella Costituzione italiana non si parlerebbe di antifascismo. Qualcuno ha «concesso» che forse si potrebbe parlare di Costituzione «afascista».

Alcune brevi considerazioni.

Sulla pretesa natura afascista e non antifascista della nostra Costituzione, mi limito a ricordare quanto disse il giovane deputato trentunenne Aldo Moro, in Assemblea Costituente nella seduta del 13 marzo 1947, in risposta all'on. Lucifero: *«Io, [...] qualche riserva su questo punto torno a esprimerla, perché mi sembra che questo elementare substrato ideologico nel quale tutti quanti noi uomini della democrazia possiamo convenire, si ricolleggi appunto alla nostra comune opposizione di fronte a quella che fu la lunga oppressione fascista dei valori della personalità umana e della solidarietà sociale. Non possiamo in questo senso fare una Costituzione afascista, cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un movimento storico di importanza grandissima, il quale nella sua negatività ha travolto per anni le coscienze e le istituzioni. Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della resistenza e della guerra rivoluzionaria e ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale. // Guai a noi, se per la malintesa preoccupazione di serbare*

³ Ricordo che l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sottoscritta Roma il 4 novembre 1950 e che è legge della Repubblica: v. L. 4 agosto 1955, n. 848) dispone: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. // 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario». Sul punto cfr. Corte europea diritti dell'uomo, Grande Camera, 11 maggio 2023, Sanchez v. Francia.

⁴ Cfr. per l'uso di questa espressione Corte europea dei diritti dell'uomo, 17 luglio 2008, caso Riolo v. Italia, § 55; CEDU, 8 ottobre 2013, caso Ricci v. Italia, § 46.

appunto pura la nostra Costituzione da una infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo questa sostanza comune che ci unisce e la necessità d un raccordo alla situazione storica nella quale questa Costituzione italiana si pone. La Costituzione nasce in un momento di agitazioni e di emozione. Quando vi sono scontri di interessi e di intuizioni, nei momenti duri e tragici, nascono le Costituzioni, e portano di questa lotta dalla quale emergono il segno caratteristico. Non possiamo, ripeto, se non vogliamo fare della Costituzione uno strumento inefficiente, prescindere da questa comune, costante rivendicazione di libertà e giustizia. Sono queste le cose che devono essere alla base della nostra Costituzione e che io trovo in qualche modo negli articoli che sto per esaminare»⁵ [n.d.r.: si tratta del testo degli attuali artt. 1, 2 e 3 Cost.].

La nostra Costituzione è una Costituzione antifascista, dunque, sia per i motivi menzionati dall'on. Moro, sia per l'espressa previsione dell'art. XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, per cui è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, a cui si correla la Legge Scelba del 1952.

La nostra Costituzione è una Costituzione antifascista per l'incompatibilità delle disposizioni costituzionali col pensiero fascista: se soltanto leggiamo gli artt. 2 e 3 della Costituzione, a cui faceva riferimento Moro, ci renderemo conto che la nostra è una Costituzione antifascista, con buona pace di chi è stato ed è fascista.

Come si concilia il richiamo ai diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) con le repressioni del Fascismo?

Come si concilia il principio d'eguaglianza con le politiche fasciste? In particolare: come si concilia il divieto di discriminazioni per razza a fronte delle leggi razziali del 1938?

E ancora: come si concilia il principio per cui l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali a fronte della bellicosità del regime fascista? Mussolini entrò in guerra perché aveva bisogno di un migliaio di morti sul tavolo della pace⁶, che credeva prossima: quale senso della centralità della persona (sancito dall'art. 2 Cost.) aveva?

Come si concilia il diritto costituzionale di sciopero (art. 40 Cost.) con le disposizioni del codice penale Rocco che lo sciopero ritenevano un reato?⁷

Come si conciliano le libertà costituzionali di stampa e di associazione con la leggi fasciste liberticide?

Potrei continuare con una molteplicità di altri esempi, ma quanto ho appena affermato è già più che sufficiente a dimostrare la faziosità e capziosità dei dubbi sulla natura antifascista della nostra Costituzione.

⁵ A. Moro, nell'intervento all'Assemblea costituente del 13 marzo 1947, ora in A. Moro, *Il fine è l'uomo*, ediz. Comunità, 2018, pp. 13 e 14.

⁶ Cfr. Salvadori, *Storia dell'età contemporanea*, Torino, 1976, 872; Sabbatucci-Vidotto, *Il mondo contemporaneo*, Bari, 2010, 428.

⁷ Molteplici sono state le dichiarazioni d'incostituzionalità di norme del codice penale. In questa sede mi limito a ricordare Corte cost., 4 maggio 1960, n. 29.